



Esente da bollo ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 26/10/1972 n. 647

## COMUNE DI VICENZA

### Dipartimento Territorio

Settore Edilizia Privata, Gestione Energetica,  
Sportello Unico Attività Produttive

ORIGINALE

P.G. n. 49000

Addi,

05 LUG. 2012

Reg. Ord. n. 2829

**OGGETTO:** Sentenza del Consiglio di Stato n. 7490/2009, ordinanza di demolizione - opere edilizie in Via Ceccarini.  
Ditta Immobiliare Le Mura srl.

#### PREMESSO:

- che in data 02.07.2007 è stata presentata dalla società "Immobiliare Le Mura Srl" istanza edilizia identificata con il n. UT 2567/2007 e P.G. N° 36594/2007;
- che in data 25.03.2008 il *commissario ad acta*, nominato dalla Regione Veneto, ha rilasciato Permesso di Costruire per "*ampliamento e sopraelevazione di un fabbricato esistente*", a Vicenza in Via Ceccarini, catastalmente identificato al foglio 81, mappale n. 147 ora 1027;
- che in data 23.05.2008 Italia Nostra Onlus proponeva ricorso al TAR Veneto per annullamento del permesso di costruire n° 36594/2007 di P.G. e n° 2567/2007 U.T., perfezionato in data 25.03.2008;
- che con la sentenza del TAR Veneto n° 1756/08 del 11.06.2008 veniva annullato il Permesso di Costruire n° UT 2567/2007 sopracitato;
- che il Consiglio di Stato con pronuncia in data 26.08.2008 n. 4486/08 rigetta l'istanza dell'Immobiliare Le Mura di sospensione dell'efficacia della sentenza Sent. 1756/08 di annullamento del TAR Veneto;
- che il Consiglio di Stato con la sentenza del 30.11.2009 n° 7490 ha respinto l'appello proposto per l'annullamento della sentenza del TAR Veneto n° 1756/08, confermandola;

**VISTA** l'istanza presentata in data 14.12.2009 - prot. n. 80921 dalla ditta Immobiliare Le Mura di richiesta di applicazione di quanto disposto dall'art. 38 - Interventi eseguiti in base a permesso annullato - del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e smi, chiedendo il pagamento di una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere oggetto di demolizione, sostenendo l'impossibilità della rimozione dei vizi, senza pregiudicare il fabbricato esistente (fuori terra e interrato);

**VISTA** la nota del 02.02.2010 con la quale l'Amministrazione Comunale comunicava che la richiesta di applicazione art. 38 DPR 380/01 non era procedibile in quanto incompleta e non esaustiva nel dimostrare quanto sostenuto, nello specifico non era stata prodotta dalla proprietà una perizia statica completa di elaborati grafici indicanti lo stato dei lavori e relativi calcoli strutturali;

**VALUTATO** che la documentazione integrativa prodotta dalla ditta in data 25.02.2010 (prot. n. 14147/10), consistente in n° 4 elaborati grafici riportanti prospetti e planimetrie e n° 1 elaborato grafico indicante dei rinforzi strutturali realizzati al piano terra, non è risultata né adeguata né sufficientemente completa per procedere all'esame dell'eventuale applicazione dell'art. 38 DPR 380/01 come richiesto;

**VISTA** la nota di avvio di procedimento amministrativo del 31.05.2012 - prot. n. 38955 finalizzato alla definizione del procedimento amministrativo derivante dall'annullamento del Permesso di Costruire n. UT 2567/2007 e P.G. N° 36594/2007;

**PRESO ATTO** che, a riscontro della comunicazione del 31.05.2012 sopra specificata, la Ditta in data 10.06.2012 (prot. n. 41676/12) ha fatto pervenire memoria relativa all'applicazione dell'art. 38 DPR 380/01 allegando una relazione redatta da professionista abilitato;

**CONSIDERATO** che la documentazione tecnica di cui alla nota 10.06.2012 sopracitata non produce elementi tecnici quali: dimensionamenti, verifiche strutturali, metodologia di calcolo, normativa di riferimento attestante la non fattibilità della demolizione delle opere realizzate senza compromettere staticamente le strutture adiacenti, relazione di calcolo e relativi calcoli, azioni agenti sulle strutture, dettagli strutturali, verifiche dello stato limite e indicazione del software utilizzato per l'analisi prima e dopo la demolizione;

**VALUTATO** che tale relazione non dimostra l'impossibilità della demolizione, senza pregiudicare la staticità delle opere esistenti e, pertanto, non si ritiene la stessa quale perizia tecnica o relazione di calcolo atta a soddisfare le finalità perseguite dalla ditta richiedente;

**ACCERTATO**, che le opere eseguite, in virtù del Permesso di Costruire NUT 2567/2007 del 25.03.2008, consistono nella realizzazione di una muratura al piano interrato, pilastrature al piano terra, solaio e scala di collegamento tra piano terra e piano primo, pilastrature al piano primo, come riscontrabile da documentazione fotografica del 18.06.2008 agli atti;

**DATO ATTO**, pertanto, che le opere realizzate con progetto edilizio n. UT 2567/2007 - prot. n. 36594/2007, perfezionato in data 25.03.2008, sono divenute abusive a seguito del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON - CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA - TEL. 0444.221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



7490/2009;

VISTO l'art. 38 – Interventi eseguiti in base a permesso annullato - del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. sopracitato;

### SI INGIUNGE

Alla ditta Immobiliare Le Mura – amministratore unico Faccin Silvia – la demolizione, entro 90 giorni dalla notifica presente provvedimento, di tutte le opere edilizie realizzate e rappresentate graficamente negli elaborati allegati al Permesso di costruire rilasciato in data 25.03.2008, divenute abusive a seguito del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 7490/2009.

### SI AVVERTE

che, qualora non si ottemperi a quanto disposto entro il termine fissato, si darà corso alla procedura prevista dall'art. 41 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" D.P.R. n. 380/01, che prevede la demolizione a cura del Comune, previa valutazione tecnico-economica approvata dalla Giunta Comunale, secondo le modalità che saranno determinate con successivi provvedimenti.

Inoltre in caso di inottemperanza verrà disposto nei confronti dei soggetti responsabili della mancata demolizione delle opere di cui alla presente ordinanza, il recupero totale delle somme corrisposte per la demolizione d'ufficio comprensive di eventuali altre spese intervenute e sopravvenute, richiedendo la riscossione in forma coattiva come consentito dall'art. 43 del D.P.R. 380/2001.

### SI DISPONE

la notifica del presente provvedimento a:

- Immobiliare Le Mura – Amministratore unico Faccin Silvia – Via L. Zambecari n. 21 - Vicenza.

Il Direttore  
arch. Michela Piron

*Michela Piron*



Responsabile del procedimento: arch. Michela Piron - Settore Edilizia Privata, Gestione Energetica e SUAP.

Contro il presente provvedimento può essere proposta impugnazione, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034, avanti al TAR entro 60 giorni, o entro 120 giorni avanti al Capo dello Stato dalla data di notificazione del provvedimento stesso.